



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 103/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 13 settembre 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Massimo VALERO	Presidente f.f. – relatore
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Oulx (TO)** formulata con nota in data 29 agosto 2016 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 5 settembre 2016, recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

### **FATTO**

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Oulx (TO), che partecipa al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", in veste di legale rappresentante di un Comune consorziato, ha rivolto alla Sezione il seguente quesito: "*se i principi generali - quali quello del contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica nonché quello in base al quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali - riguardino anche il pagamento della quota di iscrizione a un albo professionale e, pertanto, **se il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali debba o meno essere posto a carico del Consorzio, in tal modo gravando sul bilancio del Comune istante in virtù degli obblighi consortili dallo stesso assunti***".

### **PREMESSA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei

poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

#### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere in esame è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

#### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Nel caso di specie l'istanza di parere si configura inammissibile in ragione della specifica materia oggetto del quesito.

Infatti, gli approdi ermeneutici a cui era pervenuta una serie di pareri emessi da diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che si sono pronunciate nel

merito, peraltro richiamate nella richiesta di parere (Sez. controllo Lombardia, parere 22.09.2009 n. 655; Sez. Emilia-Romagna, parere 28.04.2009 n. 10; Sez. Toscana, parere 22.04.2008 n. 11; Sez. Basilicata, deliberazione 15.06.2007 n. 12; Sez. Piemonte, parere 29.03.2007 n. 2; Sez. Sardegna, parere 19.01.2007 n. 1), sono stati superati dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2011 che, pronunciandosi su questione di massima in ordine ad un quesito analogo a quello sottoposto all'odierno esame, ha affermato che *"la questione prospettata - concernente l'individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) - solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della contabilità pubblica, presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita (...) dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione"*.

Tale pronuncia di inammissibilità oggettiva, pur riferita alla rimborsabilità dell'iscrizione all'albo del dipendente avvocato, esprime un principio di diritto valevole per tutte le fattispecie analoghe.

A tale principio si sono già successivamente uniformate le Sezioni regionali di controllo, tra cui la Sez. Puglia con le delib. nn. 14/2013 e 91/2012, la Sez. Veneto con le delib. nn. 181/2013, 633/2015 e 634/2015, la Sez. Emilia-Romagna con la delib. n. 284/2013 e la Sez. Lombardia con le delib. nn. 442/2012, 2/2012, nonché di recente con la delib. n. 9/2016, peraltro su identico caso di richiesta di rimborso, da parte di una dipendente con qualifica di Assistente Sociale, della quota di iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

In conclusione, in ragione di quanto rilevato, la richiesta di parere si configura inammissibile.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 13 settembre 2016.

Il Presidente f.f. – relatore

F.to dott. Massimo VALERO

Depositato in Segreteria il **13/09/2016**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola